



POLIZZA TUTELA LEGALE 198484
AUPI - ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

GLOSSARIO

A) Assicurativo

Assicurazione/Contratto	Il Contratto di assicurazione.
Assicurato/Iscritto	Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
Carenza Assicurativa	Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
Caso assicurativo/sinistro	La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Copertura	Il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Indennizzo / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.
Parti	Il Contraente e la Società.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
Società/Assicuratore	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA

B) Giuridico

Anno/annualità/annuo/annuale	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Contravvenzione	È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Delitto	È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Condizioni di assicurazione Pagina 1 di 7



Mese/mensile/mensilità	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

INDICE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	ARTICOLI DA 1 A 11	PAG. 1-2
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	ARTICOLI DA 12 A 16	PAG. 2-4
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	ARTICOLI DA 17 A 20	PAG. 4-5

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA PER I SINGOLI ISCRITTI/ASSICURATI

La copertura vale per un anno dalla data di decorrenza del Contratto per gli Iscritti al Contraente in quel momento e vale per un anno dalla data d'iscrizione per i nuovi Iscritti, salvo che le parti non si avvalgano di quanto previsto all'art. 4 Anticipata Risoluzione del Contratto - Recesso in Caso di Sinistro.

ARTICOLO 3 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da comunicare all'altra Parte mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.

ARTICOLO 4 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il contratto si risolve di diritto in caso di scioglimento del Contraente o qualora questi sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo per la stessa di rimborsare al Contraente la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.



ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all'Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Assicurato o al Contraente.

ARTICOLO 7 – REGOLAZIONE PREMIO TRASCORSO E ADEGUAMENTO NUOVO PREMIO

Il premio annuo è calcolato sul numero di 2.900 Iscritti al Contraente, ad un premio annuo lordo pro capite di Euro 4,5, come indicato nel frontespizio di polizza, ed è soggetto a regolazione in aumento con le seguenti modalità:

- Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente dovrà inviare alla Società il numero complessivo degli iscritti alla Contraente, per la regolazione dell'annualità appena trascorsa, che verrà effettuata in base ai premi pro capite previsti nel frontespizio di polizza;
- A tal fine, la Società provvederà ad emettere apposita appendice, che dovrà essere regolata entro il mese successivo.

Il premio per le annualità successive sarà aggiornato in base all'ultima regolazione effettuata.

ARTICOLO 8 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono dare avviso alla Società stessa e a tutti gli assicuratori delle altre polizze che assicurano il medesimo rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

ARTICOLO 10 - TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente si obbliga a consegnare o a mettere a disposizione degli Assicurati un estratto delle presenti Condizioni di Assicurazione, predisposto dalla Società. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente per le relative azioni di risarcimento degli Assicurati e per le eventuali sanzioni irrogate dalle Competenti Autorità.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

ARTICOLO 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- del legale domiciliatario entro il limite di Euro 3.000,00;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati solo nel caso in cui il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

ARTICOLO 14 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell'ambito della professione di psicologo.

Tale tutela si sostanzia nella:

- a) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti da violazioni di legge nell'ambito della circolazione stradale, marittima e fluviale;
- b) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nei casi stabiliti dalla legge. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) **Difesa legale** delle Persone Assicurate, anche a seguito di attacco informatico, in caso di:
 1. **Furto d'identità** e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;
 2. **Violazione dei dati personali**, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

La garanzia vale qualora:

- siano sottoposte a **procedimento penale** per delitto colposo o per contravvenzione;
- siano sottoposte a **procedimento penale** per delitto doloso. In tal caso la Società rimborserà le spese di difesa sostenute purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;

**CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il **numero verde 800/849090** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- vertenze con l'Istituto Bancario o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie di diritto civile in genere;

ARTICOLO 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

ARTICOLO 17 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto per gli iscritti alla Contraente al momento dell'emissione del contratto;
- dalle ore 24 del giorno di iscrizione alla Contraente per coloro che abbiano sottoscritto la loro tessera associativa successivamente la data di decorrenza del contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra un Assicurato e la proloco di cui è Presidente e/o membro del Consiglio Direttivo la garanzia opera a favore di quest'ultima.

Art 18 – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

La copertura assicurativa si estende inoltre agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. il nuovo contratto DAS abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente Assicuratore;
2. l'Assicuratore precedente abbia respinto il sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;
3. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a DAS entro la durata della polizza DAS;
4. l'Assicurato abbia tempestivamente denunciato il sinistro al precedente Assicuratore;
5. il sinistro denunciato rientri nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente Assicuratore sia in quella di DAS.

DAS avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della precedente polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 19 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità (indicate nell'Estratto delle condizioni di assicurazione):

- **Denuncia telefonica:** al numero verde **800849090**;
- **Denuncia scritta:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società per posta elettronica all'indirizzo sinistri@das.it, trasmettendo copia della perizia e tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, unitamente ad idonea documentazione attestante l'iscrizione alla Contraente, da lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale al quale affidare la pratica.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 20 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 17.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 21 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.



L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 22 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Condizioni di Assicurazione – polizza 198484 – documento aggiornato a Dicembre 2019

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959), N. 16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n. 18 "Assistenza" (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n°00028 sez. I.

Condizioni di assicurazione Pagina 7 di 7

Broker ASSITECA S.P.A.

Sigla 01453

Polizza 198486

App. 1

CONTRAENTE / ASSICURATO:

AUPI – ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
VIA ARENULA 16/A
00186 ROMA (RM)



Con la presente Appendice si precisa che:

- a) a parziale rettifica di quanto indicato nel frontespizio, il numero di Polizza corretto è 198486;
- b) l'art. 15 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di Assicurazione è da intendersi così riscritto:
"La garanzia è esclusa per:
 - *materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto;*
 - *controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;*
 - *controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;*
 - *vertenze con l'Istituto Bancario o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;*
 - *danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo*
 - *controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;*
 - *controversie di diritto civile in genere."*
- c) L'art. 17 "INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA" delle Condizioni di Assicurazione è da intendersi così riscritto:
"Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano:
 - *dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto per gli iscritti alla Contraente al momento dell'emissione del contratto;*
 - *dalle ore 24 del giorno di iscrizione alla Contraente per coloro che abbiano sottoscritto la loro tessera associativa successivamente la data di decorrenza del contratto.**La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).*
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

FERMO TUTTO IL RESTO

APPENDICE



Il Contraente

[Handwritten signature]
(timbro e firma)

D.A.S. S.p.A.
Assicurazioni Difesa Legale
Product & Underwriting

[Handwritten signature]

Redatta in triplice esemplare in Verona il 14/10/2020

19198486_CC

[Handwritten signature]